COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

58.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALESSI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

VALIANTE ed altri: Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (3324);

DI NARDO RAFFAELE: Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (3441) . . . 851

PRESIDENTE 851, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860

AMADEI LEONETTO 859

DI NARDO RAFFAELE 853, 854

LOSPINOSO SEVERINI 854

MUSOTTO 857, 858

PELLEGRINO 854, 858, 861

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 853, 854, 857, 858, 859, 860

VALIANTE, *Relatore* . 852, 853, 857, 858, 859, 860

VASSALLI 854, 858, 859

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio (2955) 861

PRESIDENTE 861, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882

AMADEI LEONETTO 864, 865, 875

BERNARDI, *Relatore* . . 864, 868, 869, 870, 873, 874, 875, 877, 878, 879

PAG.

GUIDI 872, 874, 877

LOSPINOSO SEVERINI 864

MANCO 862, 865, 870, 871, 872, 873, 876, 877, 878, 879, 880, 881

MUSOTTO 873

PELLEGRINO 867, 868, 869, 870, 871, 873, 876, 877, 878, 882

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 864, 865, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882

VALIANTE 877

VASSALLI 862, 863, 864, 865, 866, 874, 875, 880, 881

Votazione segreta:

PRESIDENTE 882

La seduta comincia alle 10.

GRANZOTTO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Valiante ed altri: Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (3324); Di Nardo Raffaele: Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (3441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Valiante, Micheli

Pietro e Boldrin: « Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena »; e del deputato Di Nardo Raffaele: « Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ».

Le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) non hanno ancora espresso il loro parere sulla proposta di legge n. 3441. Invece sulla proposta di legge n. 3324 la I Commissione ha espresso parere favorevole senza osservazioni, e la V Commissione ha manifestato il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 2 del provvedimento risulti così modificato:

" All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971, valutato in complessive lire 602.360.160, si provvede, quanto a lire 200.786.720, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, e quanto a lire 401.573.440, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio " ».

VALIANTE, *Relatore*. Come è noto, sul finire della passata legislatura il Parlamento provvide, con la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, alla rivalutazione della indennità mensile per il servizio di istituto spettante alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria. Stranamente non vennero ricomprese tra il personale civile dell'amministrazione penitenziaria beneficiario del provvedimento alcune categorie che indubbiamente svolgevano la loro attività alla pari di altre invece ivi comprese. Tali categorie sono ora considerate nella proposta di legge che ho presentato e nella proposta di legge successivamente presentata dal deputato Raffaele Di Nardo, sulle quali sto svolgendo la relazione. Si tratta dei censori, dei ragionieri, degli educatori, dei capi operai e degli operai specializzati, qualificati e comuni nonché di tutto il personale femminile.

Tutto il personale penitenziario, di ogni ordine e grado, opera nei settori di propria competenza nelle stesse o in analoghe condizioni di impiego e perciò è soggetto ai rischi ai quali si intende ovviare, sia pure in modo relativo, con l'indennità di servizio penitenziario. Su tale considerazione fu unanime l'opinione della II Commissione (Affari interni), che trattò a suo tempo l'argomento. Se non che già in quella sede ci si trovò di fronte a difficoltà riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento. Si convenne così di affidare all'iniziativa del Governo (mediante apposito ordine del giorno approvato all'unanimità) la soluzione del problema dei dipendenti civili dell'amministrazione penitenziaria non considerati nella legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

Proprio per rispondere a questa sollecitazione, così autorevole, della Commissione Affari interni della Camera, accolta anche dal Governo, mi sono preoccupato, insieme ai colleghi Pietro Micheli e Boldrin, di presentare la proposta di legge n. 3324. Essa è stata formulata seguendo i criteri indicati dalla II Commissione e d'intesa - credo di poterlo dire - con il Governo.

La proposta di legge in parola - come dovrebbe risultare dalla relazione che l'accompagna - vuole estendere alle categorie non comprese nella normativa di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, l'aumento dell'indennità penitenziaria da tale legge disposto. Faccio presente che trattasi di categorie che già fruiscono dell'indennità penitenziaria, la quale è stata poi rivalutata - con il menzionato provvedimento del 1970 - per altre categorie.

Tra i beneficiari delle misure previste nella nostra proposta di legge figurano gli educatori, gli assistenti sociali, i ragionieri, i tecnici agricoli e industriali (tutti compresi nella carriera di concetto), nonché il personale operaio (compreso nella corrispondente carriera) ed il personale femminile (compreso nella carriera di concetto ed in quella del personale operaio). Si tratta, come è chiaro, di personale che, a causa del continuo contatto cui è sottoposto con gli ospiti degli istituti di prevenzione e di pena, è soggetto a tutti quei rischi a fronte dei quali l'indennità penitenziaria viene ordinariamente corrisposta.

La copertura finanziaria del provvedimento in esame è stata disposta seguendo l'autorevole indicazione pervenutaci dal dicastero di grazia e giustizia. Il Presidente ha già comunicato che la proposta di legge ha ricevuto il favorevole parere della I Commissione, nonché il prescritto parere della Commissione Bilancio, che è stato anch'esso favorevole (subordinatamente a modeste modifiche).

La proposta di legge Di Nardo Raffaele n. 3441 sostanzialmente ripete le linee che caratterizzano l'altro provvedimento. L'unica differenza sta nell'inclusione, tra le categorie che dovrebbero beneficiare dell'indennità in questione, dei « medici incaricati e qualifiche corrispondenti ». Debbo dire subito, onorevoli colleghi, che nutro qualche perplessità in ordine all'estensione dei beneficî alla categoria dei medici incaricati. La principale ragione di tale perplessità sta nel fatto – e si tratta di una considerazione di fondo – che questi medici, come dice la loro stessa qualifica, non sono di ruolo. Ho pertanto il timore che, per ragioni di ordine giuridico, non sia possibile corrispondere al personale non di ruolo – che viene retribuito sulla base di provvedimenti provvisori o contingenti – lo stesso trattamento, in materia di indennità penitenziaria, corrisposto al personale di ruolo. Ricordo che ai medici incaricati non spetta, attualmente, l'indennità di servizio penitenziario, che invece spetta ai medici di ruolo.

D'altra parte, vorrei rilevare che la nostra Commissione ha recentemente approvato un disegno di legge di più ampio respiro, che riguarda proprio i medici dell'amministrazione penitenziaria. Sottopongo pertanto alla valutazione della Commissione la proposta di rinviare il discorso sui medici incaricati.

PRESIDENTE. Il disegno di legge cui ella accenna, recante il n. 1208, è già stato approvato dal Parlamento ed è divenuto la legge 9 ottobre 1970, n. 740.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La legge cui ha accennato il Presidente vale soltanto per un periodo transitorio, e pertanto dovrà essere elaborato un nuovo provvedimento di carattere definitivo.

VALIANTE, *Relatore*. A parte, comunque, la perplessità giuridica cui ho poc'anzi accennato, nei confronti della proposta di legge Di Nardo Raffaele esiste un'altra difficoltà, che debbo far presente alla Commissione. Si tratta della questione della copertura finanziaria, la quale è stata studiata dal Ministero di grazia e giustizia e considerata dalla Commissione Bilancio con riferimento soltanto alla proposta di legge n. 3324.

Altre differenze, tra le due proposte di legge in discussione, non ve ne sono.

In conclusione, propongo alla Commissione di assumere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 3324, per la quale sono stati espressi i pareri favorevoli da parte delle Commissioni I e V, riservandosi eventualmente di regolare con provvedimento a parte la questione dei medici incaricati qualora si dovesse giungere alla conclusione che la proposta di legge in tal senso avanzata dal collega Di Nardo Raffaele merita accoglimento. In tal modo si eviterà di provocare ulteriori ritardi nell'*iter* di un provvedimento tanto atteso dalle categorie interessate, considerando che già nel dicembre dello scorso anno altre categorie hanno fruito del medesimo beneficio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle line generali delle due proposte di legge. Faccio presente ai colleghi che il parere espresso dalla Commissione Bilancio fa riferimento soltanto alla proposta di legge n. 3324. Pertanto, qualora si volesse approvare la proposta di legge Di Nardo Raffaele anche nelle parti difformi dalla proposta di legge n. 3324 sotto il profilo finanziario, dovremmo richiedere nuovamente il parere della V Commissione.

DI NARDO RAFFAELE. L'osservazione che ella fa, signor Presidente, è veramente sostanziale e assolutamente incontestabile. In effetti, la mia proposta di legge non ha ricevuto il parere, necessario e vincolante, della Commissione Bilancio.

Viceversa, per quanto attiene alle argomentazioni del collega Valiante, non ritengo, a mio modesto avviso, che siano tali da poter giustificare l'esclusione dai beneficî in questione della categoria dei medici incaricati, la quale è sottoposta alle stesse difficoltà ed agli stessi rischi cui è soggetto il restante personale degli istituti di prevenzione e di pena.

A questo punto, per non provocare ulteriori ritardi nell'approvazione delle misure che stiamo discutendo, accolgo il suggerimento del relatore, che propone di risolvere il problema dei medici incaricati con un separato provvedimento. L'esperienza mi dice, però, che non è possibile fare previsioni circa la possibilità che, in un futuro non troppo lontano, tale provvedimento possa essere discusso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Potremmo seguire una strada che fa salve tutte le diverse esigenze che sono state prospettate. Si tratterebbe, in sostanza, di esaminare entrambe le proposte di legge, stralciando però dalla proposta di legge n. 3441 la materia concernente i medici incaricati. Questa parte non verrebbe per-

tanto assorbita dall'eventuale approvazione della proposta di legge n. 3324, e continuerebbe a vivere come progetto di legge autonomo.

DI NARDO RAFFAELE. Accolgo il suggerimento del Presidente; chiederò formalmente lo stralcio, dalla proposta di legge n. 3441, della parte concernente i medici incaricati.

PELLEGRINO. Nell'esprimere parere favorevole alla proposta di legge n. 3324, non posso fare a meno di manifestare, a nome del gruppo comunista e mio, il rammarico per il ritardo con il quale questa proposta di legge perviene al nostro esame. Essa infatti viene ad eliminare una grave ingiustizia nei confronti del personale operante negli istituti di prevenzione e di pena, esposto più di tutti gli altri dipendenti di ruolo del Ministero di grazia e giustizia ai rischi connessi alla attività penitenziaria. Riteniamo parallelamente che debba essere esaminato quanto prima anche il preannunciato stralcio della proposta di legge Di Nardo Raffaele, n. 3441, in quanto disciplina la materia concernente i medici incaricati, che, pur non facendo parte del personale di ruolo, sono esposti ai medesimi rischi.

Suggerirei infine di considerare più specificamente la qualifica di assistente sociale, che, pur essendo menzionata nella relazione alla proposta di legge n. 3324, non compare nella tabella allegata.

VASSALLI. Anche il partito socialista italiano è favorevole all'accoglimento della proposta di legge dell'onorevole Valiante ed altri, in quanto colma la lacuna di un precedente e imperfetto provvedimento legislativo e corrisponde ad un ordine del giorno già votato all'unanimità dalla Commissione Affari interni in quella occasione.

Condivido le osservazioni avanzate dall'onorevole Pellegrino relativamente agli assistenti sociali e, in proposito, suggerirei che la tabella contenuta nella proposta di legge Di Nardo Raffaele fosse sostituita sotto forma di emendamento a quella della proposta dell'onorevole Valiante.

Esprimo altresì parere favorevole allo stralcio del provvedimento concernente i medici incaricati, auspicando che anch'esso pervenga quanto prima ad una sollecita approvazione.

LOSPINOSO SEVERINI. Anche il gruppo della democrazia cristiana esprime parere favorevole alla proposta di legge n. 3324, ritenendo altresì che il problema relativo ai medici incaricati possa trovare rapida soluzione, dopo essere stato approfondito dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo desidera ringraziare il relatore e i vari colleghi intervenuti per il favore dimostrato a questa proposta di legge. Già è stato qui ricordato come l'iniziativa del collega Valiante serva a coprire una inspiegabile lacuna che si è verificata nel corso dell'esame del provvedimento riguardante l'attività penitenziaria, e che ha dimenticato (forse per l'urgenza con cui il provvedimento stesso venne affrontato dato che si era a ridosso del periodo natalizio) una categoria che, essendo a più diretto contatto con la popolazione dei detenuti, ha, sotto il profilo del rischio, più titolo per usufruire di questa indennità.

Si tenga presente che forse la dizione « ragionieri » ha fuorviato dalla presa in considerazione della categoria in quanto si intendevano come ragionieri coloro che svolgevano funzioni contabili. In realtà sotto la qualifica di ragioniere si comprende gran parte dei dirigenti dei vari istituti penitenziari, i quali non solo sono più a contatto con la vita all'interno delle carceri, ma sono anche più direttamente responsabili di essa. Le stesse considerazioni valgono per gli operai, che sono dei veri e propri capimastri, perché insegnano ai detenuti un mestiere che comporta a volte l'uso di strumenti di lavoro particolarmente pericolosi. Si pensi ai sarti, ai calzolai, ai fabbri, ai muratori.

Proprio come rappresentante del dicastero della giustizia io mi riservai di rendermi promotore di un provvedimento che potesse sanare la lacuna che si era nel frattempo verificata ed accolsi senza riserve e con entusiasmo, sia alla Camera sia al Senato, un ordine del giorno in questo senso. Su tale ordine del giorno alcuni commissari espressero dei dubbi sostenendo che di solito l'ordine del giorno si approva ma poi rimane lettera morta. Oggi invece devo constatare che in quella occasione l'approvazione dell'ordine del giorno ha rappresentato un notevole incentivo per la sollecita discussione di questo provvedimento e devo essere grato all'iniziativa dell'onorevole Valiante e dei suoi colleghi proponenti perché in tal modo la loro proposta di legge è giunta all'esame del Parlamento in un periodo veramente breve.

Per questi motivi il Governo si dichiara grato alla Commissione per il favore che ha accordato a questa proposta di legge e si associa alle considerazioni espresse a proposito della proposta di legge Di Nardo Raffaele. Non ha nulla in contrario a che si segua la procedura dello stralcio della parte riguardante i medici ed il suo rinvio ad un prossimo esame. Deve per altro far presente che i medici incàricati del servizio penitenziario hanno già un loro stato, regolato da un recente provvedimento che ha stabilito in misura che sembra congrua l'ammontare degli emolumenti in relazione alla particolarità del servizio da essi espletato. Tale provvedimento ha una durata limitata e deve perciò essere riveduto *ab imis* al momento della sua scadenza. In quella occasione si dovrà tener conto di questa benemerita categoria professionale. Fare il medico in genere significa compiere una missione, ma fare il medico nelle carceri significa compiere una doppia missione perché si è costretti a vivere in condizioni disagiate ed a rinunciare a fare carriera per curare una popolazione che va veramente riguardata assai più di ogni altra sotto l'aspetto dell'umanità e dell'assistenza.

Purtroppo il momento è tale per cui la proposta di legge dell'onorevole Raffaele Di Nardo non può essere inquadrata nell'esame generale del provvedimento, anche perché, come ha ricordato l'onorevole Valiante, il provvedimento in esame riguarda soltanto il personale di ruolo dell'amministrazione penitenziaria e perché il Governo ha dovuto rispondere negativamente, per questo stesso motivo, ad altre categorie che hanno fatto analoga richiesta e in modo particolare agli insegnanti delle carceri, i quali hanno sostenuto il punto di vista che, essendo anche essi a contatto con i detenuti nel periodo dell'insegnamento, dovevano usufruire dell'indennità di servizio penitenziario. Richiesta analoga potrebbe essere rivolta, ad esempio, dai cappellani.

Ciò tuttavia non significa che con il concorso di altre amministrazioni interessate (come il Ministero della pubblica istruzione) tali problemi non possano formare oggetto di attenta considerazione da parte del Governo e del Parlamento in occasione dell'esame di futuri provvedimenti.

A proposito di quanto è stato rilevato dall'onorevole Pellegrino il Governo desidera esprimere il suo punto di vista favorevole e desidera sottolineare che le categorie in questione sono comprese in quella di concetto cui la tabella fa riferimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

L'onorevole Raffaele Di Nardo ha proposto di stralciare dalla tabella allegata alla proposta di legge n. 3441 la parte concernente i medici incaricati e le qualifiche corrispondenti.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Pertanto lo stralcio assume il titolo: « Indennità di servizio penitenziario per i medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » (3441-*bis*) e resta così formulato:

ART. 1.

Ai medici incaricati, e qualifiche corrispondenti, presso gli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria spetta una indennità dell'importo lordo mensile di lire 50.000 a decorrere dal 1° luglio 1970.

Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1971, di complessive lire 300.000.000, sarà provveduto, quanto a lire 100.000.000, mediante utilizzazione di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 e, quanto a lire 200.000.000, mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento corrispondente al capitolo suddetto per l'esercizio 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La rimanente parte della proposta di legge assume il numero 3441-*ter* e, fermo restando il testo originario degli articoli 1 e 2, la tabella ad essa allegata risulta del seguente tenore:

TABELLA

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

Carriere	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Concetto	Censore dirigente di 1ª classe e ragioniere capo; censore dirigente di 2ª classe e ragioniere principale; censore e 1° ragioniere; qualifiche corrispondenti assistenti sociali e tecnici	50.000
	Primo educatore e ragioniere; educatore e ragioniere aggiunto; educatore aggiunto e vice ragioniere; qualifiche corrispondenti alle carriere degli assistenti sociali e del personale tecnico	40.000
Personale operaio . .	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni . .	23.000

(*a*) Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(*b*) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*c*) Le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

(*d*) Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22, lettere *a*) e *b*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(*Così rimane stabilito*).

Il relatore ha proposto di adottare come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 3423.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 1 e dell'allegata tabella *A*:

ART. 1.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nell'allegata tabella *A*, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

TABELLA *A*

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

CARRIERE	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Concetto	Censore dirigente di 1ª classe e ragioniere capo; censore dirigente di 2ª classe e ragioniere principale; censore e primo ragioniere; qualifiche corrispondenti	50.000
	Primo educatore e ragioniere; educatore e ragioniere aggiunto; educatore aggiunto e vice ragioniere; qualifiche corrispondenti	40.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	23.000

(*a*) Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(*b*) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*c*) Le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

(*d*) Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22, lettere *a*) e *b*) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'onorevole Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, all'intestazione della tabella, le seguenti parole: « non compreso nella tabella 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ».

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Desidero chiedere se la espressione « qualifica corrispondente » limita questo provvedimento soltanto a queste categorie.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È molto acuta, signor Presidente, la sua osservazione. In effetti, le « qualifiche corrispondenti » riguardano educatori, assistenti sociali, ragionieri e tecnici agricoli ed industriali. Invece, se adoperiamo l'espressione « assistenti sociali e tecnici », rischiamo di dar luogo ad una formulazione limitativa. Certamente un pericolo del genere non dóvrebbe esistere, poiché è evidente che la nostra intenzione è di ricomprendere tutte le « qualifiche corrispondenti »; tuttavia, a mio giudizio, la formulazione dell'onorevole Valiante è più completa di quella contenuta nella proposta di legge Di Nardo, e non rende possibili equivoci o dubbi interpretativi.

MUSOTTO. Si potrebbe usare questa formulazione: « assistenti sociali e qualifiche corrispondenti ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma in questo modo non verrebbero menzionati gli educatori ed i tecnici agricoli ed industriali.

PRESIDENTE. Adottando questa formulazione: « qualifiche corrispondenti di tutte le altre categorie », si comprenderebbero tutte le categorie, nessuna esclusa.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Le « qualifiche corrispondenti » sono già precisamente stabilite. Pertanto con la formulazione del collega Valiante non c'è possibilità che qualche categoria venga esclusa dall'applicazione del provvedimento. Come ho già detto, neppure la formulazione dell'onorevole Di Nardo dovrebbe dar luogo a simili inconvenienti; tuttavia, per maggior comprensione, ritengo preferibile la prima.

VALIANTE, *Relatore.* Vorrei a questo punto far osservare che l'emendamento da me proposto non ha semplice carattere formale. Esso tende a stabilire che tutto il personale non favorito dalla legge del 1970 deve essere ricompreso nell'ambito di applicazione del presente provvedimento. Quando, infatti, nell'intestazione della tabella poniamo: « Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena non compreso nella tabella 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970; n. 1054 », vogliamo chiaramente far intendere che tutto il personale che non ha goduto dell'aumento disposto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, deve fruire dei benefici di cui al provvedimento in discussione.

Ora, se questa estensione è un fatto reale, e non meramente formale, mi sembra che ogni ulteriore precisazione sia superflua.

Ad ogni modo, per risolvere il problema che si sta dibattendo, mi sembra che non vi siano che due soluzioni: o si adotta la formulazione proposta dal collega Musotto, inserendo, prima delle parole « qualifiche corrispondenti », le altre: « assistenti sociali e tecnici »; oppure vale la pena di mantenere la formulazione contenuta nella mia proposta di legge. Si tengano presenti, in proposito, le assicurazioni fornite dall'onorevole sottosegretario; se, infatti, le qualifiche di assistente sociale e tecnico sono comprese tra quelle di educatore e di ragioniere, l'estensione alle « qualifiche corrispondenti » si riferisce anche ad esse.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei pregare i membri della Commissione di rimanere fedeli al testo proposto dall'onorevole Valiante, anche per ragioni di armonia con le formulazioni adottate nel provvedimento poi divenuto legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

A parte questa considerazione, non ho però nulla in contrario circa le altre formulazioni proposte, se la Commissione le volesse accogliere.

VALIANTE, *Relatore.* Mi sembra che anche la formulazione proposta dal collega Musotto, a ben guardare, sia limitativa. Non comprendo, ad ogni modo, per quale motivo dovrebbero sorgere perplessità del genere di quelle che si stanno qui discutendo, una volta che fosse approvato il mio emendamento all'intestazione della tabella con il quale si tende esplicitamente ad affermare che a tutte le categorie che non hanno fruito dei benefici della legge n. 1054 del 1970 si applica il presente provvedimento.

PRESIDENTE. Dovrebbe quindi rimanere stabilito che, nelle intenzioni dei proponenti e del Governo, si intendono per « qualifiche corrispondenti », le qualifiche corrispondenti di ogni altra categoria. A meno che poi non sorgano altre questioni, altri possibili dubbi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non possono sorgere: l'ho già detto.

PRESIDENTE. In effetti, si potrebbero intendere per « qualifiche corrispondenti », le qualifiche corrispondenti nell'ambito delle categorie indicate.

VASSALLI. Vorrei un chiarimento. In quale categoria sono compresi gli assistenti sociali ?

VALIANTE, *Relatore.* In quella degli educatori.

PELLEGRINO. Dove risulta ciò ?

VALIANTE, *Relatore.* Nella relazione che accompagna il provvedimento è detto (a pagina 2) che il personale di concetto è costituito da « educatori, assistenti sociali, ragionieri e tecnici agricoli ed industriali ».

PELLEGRINO. Non mi sembra che questa indicazione, contenuta nella relazione, sia sufficiente.

MUSOTTO. Forse sarebbe opportuno menzionare esplicitamente gli assistenti sociali.

VALIANTE, *Relatore*. Se per chiarezza, secondo la proposta già avanzata dal collega Musotto, si ritiene di poter premettere alle parole « qualifiche corrispondenti » le altre: « assistenti sociali e tecnici », non ho nulla in contrario. Questa modifica, ovviamente, andrebbe operata sia al primo che al secondo alinea della tabella (al primo alinea le parole: « assistenti sociali e tecnici » andrebbero poste dopo le altre: « censore e primo ragioniere »; al secondo alinea dopo le parole: « educatore aggiunto e vice ragioniere »).

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di tenere presente quanto segue: l'aggiunta delle parole « assistenti sociali e tecnici », prima delle altre: « qualifiche corrispondenti », riprodotta sia al primo che al secondo alinea della tabella, lascia il dubbio se gli assistenti sociali, in quanto tali, debbano fruire di una indennità pari a 50 mila oppure a 40 mila lire mensili.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'importo dell'indennità, per questi assistenti sociali, varia a seconda della qualifica che essi abbiano raggiunto.

PRESIDENTE. È esatto. Consideriamo però ciò che risulta dalla formulazione contenuta nella tabella: nella colonna delle « qualifiche » sono menzionati anzitutto i censori dirigenti di prima classe e ragionieri capi: ad essi, in quanto tali, spetta un'indennità pari a lire 50 mila mensili. Sono menzionati, poi, i censori dirigenti di seconda classe ed i ragionieri principali: anche ad essi, in quanto tali, spetta un'indennità pari a lire 50 mila mensili, e lo stesso discorso vale per i censori e i primi ragionieri. Se, pertanto, aggiungiamo l'indicazione proposta dall'onorevole Musotto, cioè menzioniamo gli assistenti sociali e tecnici, ne risulta che anche a questi ultimi, in quanto tali, spetta un'indennità pari a lire 50 mila mensili: il che sarebbe in contrasto con quanto ha detto poc'anzi l'onorevole sottosegretario.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ella, signor Presidente, ha indubbiamente ragione. Direi anzi che proprio per evitare inconvenienti del genere io avevo espresso il mio favore al mantenimento della formulazione contenuta nella proposta di legge Valiante, che è tale da ricomprendere – pur senza menzionarli esplicitamente – sia gli assistenti ai quali spetti un'indennità pari a 50 mila lire, sia gli assistenti ai quali spetti un'indennità di 40 mila lire mensili. Ricordo ancora che il motivo di tale differenziazione sta nel fatto che vi sono assistenti sociali la cui qualifica corrisponde a quella di censore dirigente di prima classe, ed altri la cui qualifica corrisponde a quella di primo educatore. Pertanto invito nuovamente la Commissione a non apportare variazioni alla formulazione contenuta nella proposta di legge Valiante.

PRESIDENTE. Riprendendo una proposta già da me precedentemente avanzata, faccio presente ai colleghi che forse sarebbe opportuno aggiungere, dopo le parole: « qualifiche corrispondenti », le altre: « di ogni altra categoria che presti servizio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che si tratti di una precisazione in certa misura superflua; ad ogni modo, non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Non ritengo che la specificazione da me proposta sia superflua.

AMADEI LEONETTO. Suggerirei però di sopprimere l'inciso: « che presta servizio ».

PRESIDENTE. Sono d'accordo. L'emendamento che io presento resta pertanto così formulato:

Alla Tabella A, *al primo e secondo alinea, dopo le parole:* « qualifiche corrispondenti », *aggiungere le altre:* « di ogni altra categoria ».

VASSALLI. L'importante è che resti agli atti che è nostra intenzione comprendere, tra le categorie cui si applica il presente provvedimento, anche gli assistenti sociali, che però non possiamo menzionare esplicitamente in quanto appartengono ad entrambe le categorie di cui al primo e secondo alinea della tabella.

VALIANTE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Presidente.

PENNACCHINI; *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho niente in contrario ad accogliere questo emendamento, anche se preferisco la prima formulazione. Accetto altresì l'emendamento del relatore alla intestazione della tabella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, aggiuntivo all'intestazione della tabella *A*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Alessi, accettato dal relatore e dal Governo, aggiuntivo al primo ed al secondo alinea della tabella *A*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella *A*, nel testo modificato.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1971, di complessive lire 602.360.160, sarà provveduto, quanto a lire 200.000.000, mediante utilizzazione di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 e, quanto a lire 402.360.160, mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento corrispondente al capitolo suddetto per l'esercizio 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore Valiante, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971, valutato in complessive lire 602.360.160, si provvede, quanto a lire 200.786.720, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, e quanto a lire 401.573.440, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VALIANTE, *Relatore*. Questo emendamento recepisce le osservazioni della Commissione Bilancio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 2 resta quindi formulato nel testo dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore.

Gli onorevoli Pellegrino, Sabadini, Di Nardo Raffaele, Guidi, Morvidi, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Giustizia,

considerato che i medici incaricati e gli insegnanti esplicano la loro attività nelle carceri, in ragione di rischi e pericoli uguali a quelli dell'altro personale civile dell'amministrazione penitenziaria;

ritenuto che sarebbe ingiusto escludere tali benemerite categorie di professionisti dalla concessione di un'adeguata indennità penitenziaria

impegna il Governo

ad intervenire in sede amministartiva affinché siano considerate concretamente le possibilità di corrispondere ai medici incaricati ed agli insegnanti un'indennità penitenziaria adeguata al provvedimento oggi adottato ».

Manifesto la mia adesione all'ordine del giorno presentato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo di aver già espresso nel corso della discussione sulle linee generali che nello spirito posso anche essere d'accordo con i proponenti di questo ordine del giorno; purtroppo non lo posso essere nella forma in quanto esso richiede un impegno che non sono in grado di mantenere non per mia cattiva volontà, ma a causa delle specifiche difficoltà che incontrerei presso le altre amministrazioni interessate all'argomento. Non posso cioè accettare un impegno senza aver prima consultato gli altri Ministeri.

Pregherei pertanto i presentatori di voler trasformare l'« impegna » in « invita », nel qual caso accetterei senz'altro l'ordine del giorno.

PELLEGRINO. Accettiamo la richiesta del rappresentante del Governo, con l'auspicio che voglia impegnarsi presso le altre amministrazioni al fine di portare avanti l'esigenza da noi sottolineata.

PRESIDENTE. Sta bene. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio (2955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dell'organico degli ufficiali, sottufficiali, degli appuntati e guardie del corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 5 maggio 1971 si concluse la discussione sulle linee generali e si decise di demandare ad un Comitato ristretto il preventivo esame degli articoli e degli emendamenti. Pur non avendo il Comitato ristretto ancora concluso i suoi lavori, è stato deciso di passare ugual i suoi lavori, è stato deciso di passare ugualtore, onorevole Bernardi, si riserva comunque di illustrare il parere del Comitato ristretto, limitatamente agli articoli e agli emendamenti da esso già presi in considerazione.

Passiamo all'esame degli articoli 1 e 2. Poiché non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Colonnelli	N.	1
Tenenti colonnelli	»	2
Maggiori	»	5
Capitani	»	12
Tenenti e sottotenenti . . .	»	22
TOTALE . . .	N.	42

È abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284. Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

Colonnello	anni	56
Tenenti colonnelli	»	54
Maggiori	»	52
Capitani, tenenti e sottotenenti	»	50

Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età:

Colonnello	anni	60
Tenenti colonnelli	»	58
Maggiori	»	56
Capitani	»	55
Tenenti e sottotenenti . . .	»	52 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado di colonnello sono conferite a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno due anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'arma dei carabinieri, designato dal Ministero della difesa, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianità di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianità e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado.

L'ufficiale, non designato per la promozione, non può essere ripreso in esame dalla commissione se non è trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente.

Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado od a parità di grado dal più anziano.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore ».

Il deputato Vassalli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea, sostituire le parole da: « Le promozioni » *sino a:* « due anni » *con le seguenti:*

« La promozione al grado di colonnello è conseguita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno quattro anni, che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o in lettere e filosofia o in pedagogia ».

VASSALLI. L'emendamento ha due aspetti: uno riguarda l'anzianità di grado, l'altro riguarda l'aggiunta di un titolo di studio rappresentato da una laurea. Si tratta di due aspetti che la Commissione può valutare distintamente.

Per quanto riguarda il primo aspetto ho ritenuto di proporre l'estensione a quattro anni dell'anzianità nel grado immediatamente inferiore a quello di colonnello perché due anni mi sembrano veramente pochi, tanto più che essi sarebbero ridotti alla metà in base a quanto stabilito nell'articolo 7.

Per quanto riguarda il titolo di studio va rilevato che è una vecchia aspirazione di molti appartenenti al corpo degli agenti di custodia quella di dar peso ed importanza a funzioni di comando militare che siano anche legate ad un titolo di studio nelle materie giuridiche, letterarie, filosofiche o pedagogiche.

MANCO. L'emendamento Vassalli mi sembra giusto per quanto riguarda l'anzianità di grado. Mi rendo conto che due anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore a quello di colonnello sono insufficienti.

Quello che non capisco è perché la laurea in giurisprudenza sia stata accostata alle lauree in lettere e filosofia ed in pedagogia.

VASSALLI. Sono disposto ad estendere la laurea ad altre materie.

MANCO. La questione, secondo me, è di principio. Noi stiamo discutendo su di una proposta di legge che avrà durata permanente, non su di una norma transitoria. Perciò non possiamo preventivamente mutilare la carriera di alcuni ufficiali del corpo degli agenti di custodia i quali, avendo iniziato il loro servizio in condizioni di parità con tutti gli altri loro colleghi, si trovino poi bloccati al grado di capitano per non aver conseguito la laurea.

Se, dunque. si tratta di una norma transitoria questo sistema può essere tollerato. Se cioè l'introduzione del titolo serve a favorire determinate persone che sono ritenute più meritevoli, la seconda parte dell'emendamento può anche essere considerata accettabile. Ma se essa investe il discorso di fondo, la questione si presenta sotto altra luce. Non è possibile, infatti, impedire ad un ufficiale, che

ha cominciato la carriera quando non vi era obbligo di laurea, di giungere al vertice della carriera stessa per mancanza di un requisito che oggi noi riteniamo di introdurre.

PRESIDENTE. Avevo intenzione di svolgere delle considerazioni analoghe a quelle del collega che mi ha preceduto. In realtà, se una modifica può essere accolta, questa riguarda l'introduzione della laurea come requisito per accedere alla carriera (quindi nel suo grado iniziale). Ed in questo senso ciò sarebbe anche conforme alla logica. Si deve pensare, infatti, che tutti gli altri ufficiali, pur non avendo l'obbligo della laurea, sono tenuti a frequentare i corsi dell'accademia militare, i quali forniscono loro la possibilità di completare la propria formazione culturale (e non importa se si tratta di studi prevalentemente di carattere tecnico, e solo subordinatamente umanistico). Gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia, invece, non debbono frequentare l'accademia, ed accedono alla carriera semplicemente tramite concorso. Pertanto, la proposta di richiedere la laurea per l'accesso alla carriera di ufficiale del corpo in questione può senz'altro essere presa in considerazione.

Diverso, invece, è il discorso quando la laurea viene proposta come requisito per il solo grado di vertice. Se accogliessimo questa soluzione, potremmo ingiustamente restringere la rosa dei candidati al grado di colonnello, orientando forzatamente la scelta verso dei soggetti che pure, in concreto, possono essere meno idonei di altri. Non si dimentichi, tra l'altro, che le lauree conferite dalle nostre università non sono purtroppo – bisogna pur dirlo – circondate da generale stima e considerazione; molte volte si conseguono, specialmente nelle materie non di carattere tecnico, con relativa facilità.

La realtà, quindi, è questa: accogliendo l'emendamento dell'onorevole Vassalli noi rischieremmo di favorire, tra tutti gli ufficiali che sono in condizione oggi di aspirare alla promozione al grado di colonnello, degli individui che, in ipotesi, potrebbero essere meno meritevoli degli altri, pur avendo, conseguito una laurea (magari, molti anni prima).

In conclusione, o si prescinde dall'obbligo della laurea, oppure lo si introduce all'inizio della carriera. Io sarei favorevole a quest'ultima soluzione, vista l'attuale divulgazione degli studi. Si potrebbe pertanto stabilire che per entrare nel corpo degli agenti di custodia, in qualità di ufficiale, occorre aver conseguito la laurea.

VASSALLI. Le osservazioni del Presidente e del collega Manco mi hanno senz'altro convinto. In particolare ho accolto con interesse le argomentazioni del nostro Presidente circa l'opportunità di introdurre il requisito della laurea per la nomina ad ufficiale del corpo degli agenti di custodia.

Non si può non convenire sul fatto che il corpo in questione presenta delle caratteristiche peculiari, soprattutto in ordine ai suoi compiti istituzionali. Si tratta di un corpo militare, poiché vi sono delle esigenze che lo richiedono, ma è anche vero che, nelle generali aspirazioni, l'elemento educativo-culturale che caratterizza la formazione dei suoi componenti dovrebbe avere sempre più il sopravvento sull'elemento puramente militare.

In vista di questo obiettivo, potrebbe essere opportunamente vagliata la proposta avanzata dal Presidente, relativa all'introduzione del requisito della laurea per l'accesso alla carriera di ufficiale del corpo degli agenti di custodia. In questo momento, naturalmente, non sono in grado di formulare con precisione un emendamento in questo senso, e d'altra parte, vorrei prima conoscere il pensiero della Commissione sull'argomento. Sono disposto, invece, a ritirare il mio emendamento, per la parte che richiede il possesso della laurea per il conseguimento della promozione a colonnello.

Vorrei precisare che la mia rinuncia ad insistere su questa parte del mio emendamento non deriva dal fatto che sia venuta meno in me la convinzione dell'opportunità di conferire il grado di colonnello del corpo degli agenti di custodia ad un ufficiale in possesso di laurea. La realtà è che la formulazione da me proposta potrebbe dar luogo a situazioni non conformi a princìpi logici, come quella di attribuire valore determinante ad un titolo di studio conseguito in epoche più o meno remote e non più coltivato, e di sbarrare l'accesso al grado superiore a degli ufficiali che hanno iniziato la carriera quando un obbligo del genere non era previsto, oppure di porre questi ultimi di fronte all'assurda prospettiva di ritornare agli studi per conseguire il titolo richiesto.

PRESIDENTE. Teniamo presente che per accedere alla carriera di ufficiale dell'esercito, pur non essendo richiesta la laurea, occorre superare delle prove particolari (alle quali devono sottostare anche i laureati). Quindi mi sembra opportuno che per l'accesso al corpo degli agenti di custodia, in qualità di ufficiali, sia richiesta la laurea.

VASSALLI. Sembra dunque che si debba essere d'accordo su questo concetto. Al momento, però, come ho già detto, non sono in grado di formulare un emendamento tecnicamente corretto.

Ho già annunciato il ritiro della seconda parte del mio emendamento, che stabiliva il requisito della laurea per la promozione a colonnello; dichiaro, invece, di insistere sulla parte che riguarda l'anzianità minima richiesta nel grado inferiore (cioè quattro anni), che mi sembra abbia trovato il consenso dei colleghi.

AMADEI LEONETTO. A mio avviso, se abbandoniamo l'idea di richiedere la laurea per il comandante supremo del corpo, non possiamo poi inserire un obbligo di questo genere per l'accesso alla carriera di ufficiale: non mi sembrerebbe una soluzione opportuna. Meglio sarebbe lasciare le cose come stanno.

Vorrei anche ricordare che gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia sono tratti, in parte, dagli ufficiali dell'esercito: ed è noto che agli ufficiali dell'esercito non è richiesta la laurea. In definitiva, considerato che lo stesso proponente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di stabilire il requisito della laurea per accedere al grado di vertice, non mi sembra opportuno che ora ci si debba impelagare nella discussione relativa all'introduzione dello stesso requisito per l'accesso, da ora in poi, alla carriera di ufficiale del corpo in questione. Meglio sarebbe se il problema venisse rinviato e studiato in modo più approfondito: non credo, infatti, che un emendamento improvvisato costituirebbe la migliore soluzione.

LOSPINOSO SEVERINI. In effetti, è forse opportuno accantonare la questione.

BERNARDI, *Relatore*. Debbo ricordare che l'emendamento Vassalli fu già discusso, in sede di Comitato ristretto, nel corso di una riunione alla quale non fu presente il collega proponente. Si convenne, all'unanimità, sull'opportunità di non accogliere l'introduzione del requisito della laurea per la promozione al grado di colonnello, anche in considerazione del fatto che nell'organico del corpo è compreso già un certo numero di ufficiali (trentuno). Sono quindi d'accordo sul mantenimento del testo governativo, sotto questo aspetto.

Per quanto riguarda l'altro aspetto dell'emendamento Valiante, relativo all'anzianità di grado richiesta per la promozione, il Comitato ristretto discusse ampiamente, e gli onorevoli Pellegrino e Manco si dissero favorevoli all'emendamento stesso; io, invece, espressi parere contrario, per diversi ordini di ragioni. Innanzitutto il testo del disegno di legge n. 2955 ricalca un po' la legge per l'avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza, la quale richiede due anni di anzianità di comando. In proposito, anzi, ricordo che, in sede di Comitato ristretto, ci si propose di approfondire il concetto relativo alla distinzione tra anzianità di grado e anzianità di comando. Debbo dire che, in realtà, il corpo degli agenti di custodia non ha autonomia operativa, come avviene per la pubblica sicurezza (che dispone di battaglioni, reparti, ecc.), ma è alle dipendenze di funzionari civili, cioè dei direttori dei carceri.

PRESIDENTE. Il compito principale degli ufficiali del corpo è la formazione degli allievi.

BERNARDI, *Relatore*. È quindi inopportuno voler distinguere tra anzianità di grado e anzianità di comando.

Poi c'era la previsione da parte del Governo di due anni di anzianità per la promozione al grado di colonnello e non per sospetti personalismi ma per favorire quegli ufficiali, da molti anni ormai in servizio presso il corpo degli agenti di custodia, i quali non avevano usufruito delle promozioni previste per l'esercito. Ciò anche per una esigenza funzionale, al fine di colmare i vuoti esistenti al vertice della piramide gerarchica.

Non posso pertanto accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Vassalli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel ringraziare i componenti la Commissione giustizia per l'attenzione prestata al disegno di legge al nostro esame, vorrei ricordare ancora una volta come l'organico degli agenti di custodia sia insufficiente alle effettive necessità e come, dopo lunghe trattative con gli altri Ministeri, siamo riusciti a varare questo disegno di legge che ha per ora lo scopo limitato dell'aumento dell'organico.

Nulla ci vieta di ampliare questo concetto, sebbene eventuali modifiche porterebbero senza dubbio ad un rallentamento dei nostri lavori ed alla ricerca di una più idonea collocazione nell'ambito di un nuovo sistema di reclutamento e di assunzione di personale, e per questo ringrazio l'onorevole Vassalli di aver ritirato quella parte del suo emenda-

mento che concerneva il requisito della laurea per la promozione al grado di colonnello.

In effetti tale requisito dovrebbe essere prescritto – come è stato già rilevato – alla base e non al vertice della carriera, non solo per facilitare tutto il successivo sistema di promozioni, ma anche per adeguarsi a materie similari, quali quelle relative al settore della pubblica sicurezza, ad esempio.

Per quanto riguarda la questione relativa ai quattro anni di permanenza nel grado inferiore per aver diritto alla promozione al grado di colonnello, proposta dall'onorevole Vassalli, io mi permetterei di insistere sulla formulazione contenuta nel disegno di legge, non solo per obbedire ad una analogia nei confronti delle altre carriere, ma anche perché il colonnello arriva a tale grado dopo due anni di permanenza nel grado di tenente colonnello, tre anni nel grado di maggiore, quattro anni nel grado di capitano, cinque anni nel grado di tenente, due anni nel grado di sottotenente.

AMADEI LEONETTO. Ma è la carriera più rapida che esista nell'ambito delle amministrazioni militari!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sì, questo è vero, ma occorre riconoscere che si tratta di una carriera *sui generis*. Oltre tutto si ravvisano anche delle ragioni funzionali alla base di questa normativa: qualora si allargasse il periodo di tempo previsto per la promozione a colonnello, il corpo rischierebbe di rimanere senza titolare.

VASSALLI. Qual è stata la situazione fino ad oggi?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Fino a qualche tempo fa era distaccato un colonnello dei carabinieri con funzioni disciplinari e non tecniche. Successivamente egli è stato mantenuto soltanto con funzioni consultive ed il comando è stato affidato all'ufficiale più elevato in grado e cioè ad un tenente colonnello.

MANCO. Se non mi sbaglio esiste una sola persona che riveste il grado di maggiore. Da quanto tempo?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Da tre o quattro anni, credo.

MANCO. Allora solo lui diventerà tenente colonnello.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ho già detto, onorevole Manco, che non si tratta di fare dei casi specifici, conseguenti alle considerazioni di ordine concreto che ella sta portando avanti. È importante, a nostro avviso, che nel giro di pochi anni questa situazione anomala sia sanata, indipendentemente dal numero di persone che rivestono un particolare grado.

Per questi motivi il Governo insiste sul testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se questa è la situazione presente dell'organico, in cui esiste un solo maggiore e si devono coprire i posti di due tenenti colonnelli e di un colonnello, immagino che il maggiore avanzerà immediatamente di grado.

Però a maggior ragione si deve « fermare » almeno tre anni.

AMADEI LEONETTO. In un articolo successivo si prevede una riduzione a metà dei termini, con il rischio di promuovere in pochi mesi al grado di colonnello colui che attualmente è maggiore.

PRESIDENTE. Potremmo trovare rimedio a tale situazione durante l'esame dell'articolo 7.

VASSALLI. Dovrei allora ritirare i miei emendamenti all'articolo 7, ma credo che ciò non basterebbe.

PRESIDENTE. Altro è adeguare immediatamente l'organico alle attuali esigenze, altro è prospettare la carriera in via generale. Gli ufficiali sono in questa situazione da tanti anni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Da venti anni circa.

VASSALLI. Se io ritirassi i miei emendamenti all'articolo 7 sarebbe necessario un altro emendamento che riducesse i termini ai due terzi. Ma poiché vi è l'esigenza di avere subito un colonnello del corpo degli agenti di custodia occorre mantenere integralmente il testo.

PENNACCHINI, *Sottosegrteario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono necessarie subito anche le promozioni a tenente colonnello ed a maggiore.

VASSALLI. Mantengo il mio emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vassalli, non accettato dal relatore né dal Governo, nel seguente testo modificato:

Al primo alinea, sostituire le parole da: « Le promozioni », *sino a:* « due anni », *con le seguenti:* « La promozione al grado di colonnello è conferita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno quattro anni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel seguente testo modificato:

ART. 3.

L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« La promozione al grado di colonnello è conferita a scelta fra gli ufficali del grado immediatamente inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'arma dei carabinieri, designato dal Ministro della difesa, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianità di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianità e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado.

L'ufficiale, non designato per la promozione, non può essere ripreso in esame dalla commissione se non è trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente.

Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado od a parità di grado dal più anziano.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore »

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

L'organico del ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori . .	n.	120
Marescialli capi	»	170
Marescialli ordinari . .	»	200
Brigadieri e vicebrigadieri	»	1.400
Appuntati e guardie . .	»	13.000
TOTALE . . .	n.	14.890

Gli onorevoli Pellegrino, Guidi, Benedetti, Coccia, Sabadini, Cataldo, Re Giuseppina, Di Benedetto, Morvidi, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « Marescialli maggiori... n. 120 », *con le altre:* « Marescialli maggiori... n. 200 ».

Dopo le parole: « Appuntati e guardie... n. 13.000 », *aggiungere le altre*: « Allievi guardie... n. 600 ».

Conseguentemente, sostituire le parole: « Totale... n. 14.890 », *con le altre*: « Totale... n. 15.570 ».

PELLEGRINO. Gli emendamenti da noi presentati prevedono l'aumento dei posti di maresciallo maggiore da 120 a 200 e l'istituzione di 600 posti per allievi guardie.

Già nel corso della discussione generale ci soffermammo sulle motivazioni di questi emendamenti (fin da allora preannunciati, e poi ampiamente discussi in Comitato ristretto).

Per quanto riguarda il primo emendamento, l'aumento da noi proposto dei posti di maresciallo maggiore tende ad eliminare l'enorme sperequazione esistente, rispetto agli altri corpi di polizia, nel rapporto tra il numero dei posti di maresciallo maggiore e quello complessivo della dotazione organica del corpo, nonché nel rapporto tra il numero di posti di maresciallo maggiore e quello di guardia ed appuntato. L'accennata sperequazione si palesa, in effetti, assai notevole; e debbo ricordare che più volte, nel corso del dibattito fin qui svoltosi sul disegno di legge, il rappresentante del Governo ha affermato che, essendo il corpo degli agenti di custodia equiparato a quelli dei carabinieri e della guardia di finanza, si deve tendere, per mezzo del provvedimento in discussione, ad eliminare le sperequazioni esistenti tra il menzionato corpo e le altre forze di polizia.

Il nostro emendamento offre appunto una occasione per tentare di giungere all'equiparazione del rapporto numerico marescialli maggiori-guardie e di quello marescialli maggiori-dotazione complessiva del corpo con i corrispondenti rapporti desumibili dalle dotazioni organiche degli altri corpi di polizia. Mi permetto di ricordare, in proposito, che il valore numerico del rapporto marescialli maggiori-dotazione complessiva del corpo è pari, per il corpo degli agenti di custodia, appena allo 0,86 per cento, mentre sale al 4,36 per cento per il corpo dei carabinieri. La sperequazione è evidentemente enorme.

Debbo aggiungere che, qualora dovessimo accogliere la formulazione del disegno di legge elaborata dal Governo, l'accennato valore dello 0,86 per cento scenderebbe allo 0,80 per cento, ossia si avrebbe una accentuazione del rilevato squilibrio.

L'emendamento da noi formulato viene incontro ad una richiesta insistente da parte degli interessati. Se le cose dovessero rimanere come sono, infatti, non si consentirebbe la promozione degli altri sottufficiali di grado inferiore a quello di maresciallo maggiore, e neppure delle stesse guardie, che verrebbero a trovarsi sbarrata la strada per accedere ai gradi superiori.

La illogicità del testo governativo si evince, per altro, anche da un altro fatto. Con legge n. 1079 del 1970 è stata istituita la qualifica di guardia scelta, ed è stata attribuita al grado di maresciallo maggiore una percentuale della dotazione complessiva organica dei sottufficiali pari al dieci per cento. Ora, poiché l'organico dei sottufficiali viene stabilito, sulla base della poposta del Governo (cioè dell'attuale formulazione dell'articolo 4), nella misura di 1.890 unità, ne consegue che i posti di maresciallo maggiore dovrebbero essere pari a 189, cioè quasi settanta in più di quello che è previsto nel disegno di legge: in altre parole, accogliendo il criterio proposto dal Governo, si toglierebbe a quasi settanta marescialli del corpo la possibilità di godere del beneficio stabilito con la legge n. 1079, per mancanza di posti nel grado superiore !

Pertanto, al fine di perequare il rapporto marescialli maggiori-guardie e quello marescialli maggiori-dotazione organica complessiva per il corpo degli agenti di custodia con i corrispondenti rapporti numerici relativi alle altre forze di polizia, ed anche al fine di rispettare le indicazioni della legge n. 1079 del 1970, noi proponiamo che i posti di maresciallo maggiore siano elevati da 120 a 200.

PRESIDENTE. Nel testo del disegno di legge si prevede, come è logico, una struttura di tipo piramidale, in base alla quale l'entità della dotazione organica decresce al crescere del grado: abbiamo infatti 13 mila appuntati e guardie, 1.400 brigadieri e vicebrigadieri, 200 marescialli ordinari, 170 marescialli capi e 120 marescialli maggiori. Accogliendo l'emendamento proposto dal collega Pellegrini, invece, questa struttura sarebbe rovesciata, in quanto il grado di vertice verrebbe ad evere una dotazione superiore di trenta unità rispetto al grado immediatamente inferiore. Ciò non consentirebbe la necessaria selezione, che assicura la promozione degli elementi migliori.

PELLEGRINO. No, perché lo squilibrio del rapporto è più forte tra marescialli maggiori e dotazione complessiva del corpo degli agenti di custodia rispetto alle altre forze di

polizia ed è minore per i marescialli capi e gli altri sottufficiali.

Per quanto riguarda l'istituzione dei posti di allievo guardia nella misura di 600 unità, ci riferiamo alla necessità di un aumento adeguato degli agenti di custodia. Devo ricordare che più volte il Governo ha avuto occasione di dichiarare che le esigenze dei servizi sono tali da prospettare la necessità di portare la dotazione organica complessiva del corpo almeno a 15.690 agenti. Noi invece abbiamo proposto un aumento complessivo di circa duemila unità e, considerando che già adesso tremila agenti sono sottratti ai loro compiti di istituto, si può facilmente constatare che esso non è nemmeno sufficiente a coprire l'effettivo fabbisogno.

PENNACCHINI, *Sottosegretrio di Stato per la grazia e giustizia.* Ho già dichiarato ufficialmente al Senato, rispondendo ad una interrogazione del senatore Maris, che le « sottrazioni » ammontano a 1.107 unità.

PELLEGRINO. Io mi basavo su dichiarazioni rese da altri suoi colleghi di Governo. Comunque vorrei ricordare che già nella seduta del 5 maggio 1965 il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia ebbe a dire, in Assemblea, che l'organico degli agenti di custodia doveva ammontare a 15.687 unità. Oggi invece questo numero è sceso a 14.923 unità, il che ci fa auspicare un ulteriore aumento al fine di raccogliere le istanze che provengono dal mondo interessato.

BERNARDI, *Relatore.* Il relatore, come ebbe già dire in sede di Comitato ristretto, è contrario all'emendamento Pellegrino sia perché gli allievi-guardie non dovrebbero far parte dell'organico del corpo degli agenti di custodia, sia perché l'aumento dei marescialli maggiori porterebbe ad un rovesciamento della piramide gerarchica.

Alla base di tutto ciò sta inoltre una osservazione di fondo, relativa alla spesa cui si andrebbe incontro aumentando l'organico più di quanto è stabilito nel disegno di legge. Tutti comprendono le difficoltà insite in un caso del genere: ricomincerebbero i conflitti con gli altri ministeri, il provvedimento dovrebbe tornare alla Commissione Bilancio che difficilmente autorizzerebbe la maggiore spesa, e di conseguenza le categorie interessate, in attesa ormai da tanto tempo, vedrebbero ulteriormente ritardata l'approvazione di un provvedimento che, anche se insufficiente, costituisce pur sempre un miglioramento della situazione attuale.

Per questi motivi pregherei l'onorevole Pellegrino e gli altri presentatori di ritirare i loro emendamenti e di confortare con la loro approvazione l'articolo 4 del disegno di legge.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io devo riconfermare quanto ha già dichiarato il relatore circa le difficoltà collegate all'aumento dell'organico proposto dall'onorevole Pellegrino. Con tutto ciò non posso fare a meno di dire che le esigenze da lui prospettate sono dal Governo (e da me in particolare) condivise al cento per cento, e ricorderò in proposito le lotte portate avanti nelle legislature passate con gli altri dicasteri per ottenere l'auspicato aumento dell'organico degli agenti di custodia.

D'altra parte le cifre contenute nel disegno di legge sono il frutto di un lavoro veramente incessante, intenso, continuo, portato avanti al fine di ottenere una copertura di spesa sufficiente ad assicurare la funzionalità dei servizi. Accogliere questi emendamenti pertanto significherebbe ritornare alla situazione iniziale con il rischio di non coprire neppure quei nove decimi di fabbisogno per i quali ci si accinge ad intervenire.

Prego perciò l'onorevole Pellegrino di non voler ostacolare l'auspicata approvazione del disegno di legge, tanto attesa dalle categorie interessate, e di voler ritirare gli emendamenti che importano un aumento di spesa sui quali purtroppo mi debbo esprimere sfavorevolmente.

PELLEGRINO. Appresa la dichiarazione del rappresentante del Governo, stante la impossibilità di accettare l'aumento da noi proposto per ragioni finanziarie e data la nostra volontà di consentire una rapida approvazione di questo provvedimento, ritiriamo i nostri emendamenti all'articolo 4 e ci riserviamo di presentare una proposta di legge che, riferendosi anche alla volontà politica espressa dal rappresentante del Governo, vogliamo auspicare possa avere un *iter* rapido.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La ringrazio per la sua sensibilità e comprensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

I deputati Pellegrino, Guidi, Benedetti, Coccia, Sabadini, Cataldo, Re Giuseppina, Di Benedetto e Morvidi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:

ART. 4-*bis*.

L'articolo 138 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e le guardie che, a seguito degli accertamenti sanitari, sono giudicati permanentemente inabili al servizi di istituto ma idonei ai servizi sedentari, possono essere trattenuti per servizio di scritturali o per altre mansioni, ove abbiano i requisiti all'uopo necessari e sempre che non intervenga una diversa causa di cessazione dall'impiego e dal servizio, per un periodo non superiore a dodici anni ».

PELLEGRINO. Questo articolo aggiuntivo è stato elaborato in sede di Comitato ristretto, in seguito ad un accordo tra i rappresentanti dei vari gruppi.

Alcuni agenti di custodia dopo qualche anno di servizio – e perciò ancora giovani – si ammalano e vengono giudicati permanentemente inabili allo svolgimento dei compiti d'istituto. Abbandonato il servizio essi non godono di un trattamento pensionistico adeguato.

Il nostro articolo aggiuntivo propone di lasciare questi agenti in servizio fino ad un massimo di dodici anni.

La legge 18 febbraio 1963, n. 173, prevede all'articolo 138 il mantenimento in servizio di questi agenti dichiarati inabili per un periodo non superiore ai sei anni. Il Comitato ristretto propone che il periodo sia portato a dodici anni.

BERNARDI, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo in esame perché il ruolo dei servizi sedentari non esiste più neanche nel corpo degli agenti di custodia.

PELLEGRINO. Questo articolo aggiuntivo è stato concordato in sede di Comitato ristretto e non prevede l'istituzione di un ruolo speciale.

BERNARDI, *Relatore*. Ripeto che il ruolo dei servizi sedentari non esiste più. L'unica ad averlo, fino al 1957, era la guardia di finanza.

Per quanto riguarda il corpo degli agenti di custodia, in seguito all'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1963, n. 173, fu operata una selezione ed il dieci per cento circa di coloro che avevano fatto la richiesta di permanenza in servizio fu dichiarato abile per tutti i servizi e rimesso in ruolo, mentre gli altri lasciarono il servizio.

In sede di Comitato ristretto fu effettivamente concordato un testo non molto preciso. Mi pare che in tale testo si parlasse di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Desidero poi esprimere un'altra perplessità. Nel caso in cui fosse approvato questo articolo aggiuntivo bisognerebbe sentire il parere del Ministero della riforma burocratica e quello della I Commissione sul rapporto di pubblico impiego ?

PELLEGRINO. Non credo che ci troveremmo di fronte ad una innovazione perché non faremmo che applicare l'articolo 138 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, con una modifica relativa al periodo di permanenza in servizio.

BERNARDI, *Relatore*. L'articolo 138 stabilisce il trattenimento in servizio per sei anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge; perciò i dodici anni ai quali l'onorevole Pellegrino faceva cenno non hanno un *dies a quo* preciso.

PRESIDENTE. Vi è una analogia, non una conseguenza diretta.

BERNARDI, *Relatore*. Vi è un precedente nell'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che così recita:

« I sottufficiali e le guardie i quali, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 53 del regolamento per il Corpo, sono giudicati permanentemente inabili al servizio di istituto, ma idonei ai servizi sedentari, possono essere trattenuti per servizio di scritturali, o per altre mansioni, ove ne abbiano i requisiti all'uopo necessari.

Gli addetti ai servizi sedentari non potranno oltrepassare il numero di 100 complessivamente.

È data preferenza a coloro che siano stati dichiarati inidonei ai servizi di istituto in conseguenza di infermità contratta in servizio e per causa dello stesso.

Raggiunto il detto numero sarà licenziato, col trattamento di quiescenza, ove ne abbia diritto, il più anziano tra i sedentari non per causa di servizio.

Si considera più anziano chi ha compiuto maggior numero di anni di servizio nel Corpo ».

Comunque non c'è più nessuno addetto al servizio sedentario, nemmeno in altri corpi di pubblica sicurezza.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In effetti qui si tratta di assicurare una certa parità di trattamento rispetto alle altre categorie. Non c'è dubbio che la legge 18 febbraio 1963, n. 173, tendeva proprio a questo scopo, regolando nello stesso tempo, con norme transitorie, lo stato di coloro che si trovavano in condizioni particolari alla data di entrata in vigore della legge.

Con questo emendamento si introdurrebbe una nuova categoria in via definitiva e permanente. Ecco perché propongo all'onorevole Pellegrino o di ritirare questo articolo aggiuntivo, oppure di accantonarle anche per consentire eventualmente di chiedere su di esso il parere della I Commissione.

PELLEGRINO. Sono d'accordo per l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 4-*bis*.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Pellegrino 4-*bis* resta dunque accantonato.

Gli onorevoli Pellegrino, Guidi, Re Giuseppina, Cataldo, Coccia, Di Benedetto, Sabadini, Benedetti, Morvidi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4-bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 4-*ter*.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del corpo degli agenti di custodia delle carceri compresi quelli addetti ai servizi sedentari ed al ruolo speciale di infermiere, di autista e di tecnico di radiologia, cessano dal servizio permanente o continuativo al compimento del 60° anno di età, se marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli ordinari; al 58° anno di età, se brigadieri o vice brigadieri; al 56° anno di età se guardie scelte e guardie ».

PELLEGRINO. Anche qui si tratta di adeguare il trattamento degli agenti di custodia a quello delle altre categorie similari

BERNARDI, *Relatore.* In linea di massima sono favorevole a questo articolo aggiuntivo proprio perché ispirato a giuste finalità perequative, ma in questo momento non sono in grado di prevedere quali conseguenze potrebbe comportare il suo accoglimento e quindi propongo di accantonarlo.

PELLEGRINO. Dichiaro subito che intendiamo modificare l'articolo aggiuntivo 4-*ter* sopprimendo la parte che riguarda il ruolo speciale di infermiere e di tecnici di radiologia.

BERNARDI, *Relatore.* Con questa soppressione posso esprimere parere favorevole, sempre per il criterio di equiparazione che abbiamo adottato.

MANCO. Propongo di rimettere la questione all'esame del Comitato ristretto.

BERNARDI, *Relatore.* Sono d'accordo.

PELLEGRINO. Potrei anche essere d'accordo, però a condizione che il Comitato si riunisca subito dopo questa seduta.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Dal momento che presenterà una proposta di legge integrativa, onorevole Pellegrino, potrebbe farci rientrare anche questa parte. Questo anche per restare fedele alla sua intenzione di ritirare tutti gli emendamenti comportando aumento di spesa.

PRESIDENTE. Se introduciamo modifiche tali da produrre anche riflessi di carattere finanziario, dovremo poi richiedere nuovamente il parere della V Commissione.

PELLEGRINO. Mi sembrava che il relatore si fosse dichiarato favorevole.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non possiamo prescindere dal parere della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, ella ha intenzione di presentare una proposta di legge in materia: in quella sede potrà tener conto delle esigenze che ci ha ora prospettato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se l'onorevole Pellegrino ritira i suoi emendamenti ed articoli aggiuntivi, riservandosi di farne oggetto di una sua proposta di legge, potremo superare l'*impasse* e giungere rapidamente alla conclusione della discussione.

PELLEGRINO. Io ritengo che si potrebbe raggiungere un accordo su due questioni: la prima è quella riguardante il limite di età per il matrimonio...

PRESIDENTE. In questo caso non sorge questione di oneri finanziari.

PELLEGRINO. La seconda questione riguarda il pagamento delle ferie e delle giornate di riposo non godute per esigenze di servizio.

Se sarà possibile raggiungere un accordo su tali problemi, non insisteremo per la votazione degli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, insiste sul suo articolo aggiuntivo 4-*ter* ?

PELLEGRINO. Il gruppo comunista dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 4-*ter* e tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi che importano oneri finanziari, al fine di consentire di giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame, anche se ritiene che esso sia insufficiente e non idoneo a sodisfare le esigenze degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia e le necessità obiettive del servizio negli istituti di prevenzione e di pena. Pertanto si riserva di presentare una proposta di legge integrativa del presente provvedimento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Desidero ringraziare l'onorevole Pellegrino per la sua dichiarazione, e colgo anche l'occasione per ritornare sulla dichiarazione che avevo anticipato all'inizio del dibattito.

Io ritengo che dobbiamo fare in modo di restare entro i limiti del disegno di legge, che riguarda – lo ripeto ancora una volta – solo l'aumento degli organici del corpo degli agenti di custodia. Quando parliamo di limiti di età per contrarre matrimonio, per fare un esempio, noi invece usciamo dalla materia indicata, ed entriamo in un campo diverso, ossia quello dell'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria. E poiché ho avuto conoscenza dell'intenzione, da parte dell'onorevole Pellegrino e di tutto il gruppo comunista, di presentare una proposta di legge sulla materia che oggi stiamo discutendo, ritengo di dover informare i colleghi che il provvedimento relativo all'ordinamento del corpo degli agenti di custodia è in fase di elaborazione presso l'amministrazione penitenziaria, e sarà quanto prima sottoposto al Parlamento. Se, pertanto, fosse possibile rinviare a quella occasione la trattazione dei problemi qui sollevati, si conseguirebbe il duplice obiettivo di esaminare i suddetti argomenti nella sede più idonea (anche in relazione alla necessità di armonizzare le varie disposizioni con quelle riguardanti le altre forze armate e di polizia), e di non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento che dispone un aumento degli organici del corpo degli agenti di custodia, cioè una misura che è unanimemente riconosciuta necessaria.

Vorrei pregare, pertanto, l'onorevole Pellegrino di ritirare oltre agli emendamenti ed agli articoli aggiuntivi che importano oneri finanziari anche l'articolo aggiuntivo concernente i limiti di età per contrarre matrimonio. Desidero soltanto osservare, riguardo a quest'ultimo punto, che la disposizione che fissa i limiti minimi di età per il matrimonio ha una sua giustificazione, in quanto l'amministrazione penitenziaria si trova spesso costretta a provvedere urgentemente a trasferire degli agenti da un istituto all'altro: ed è ovvio che il trasferimento dell'agente celibe avviene con maggiore facilità rispetto a quello dell'agente ammogliato. In ogni caso, concordo con lo spirito che anima la proposta dell'onorevole Pellegrino in ordine ad un superamento delle disposizioni vigenti relative ai limiti di età, o quanto meno ad un abbassamento dei limiti stessi. Vorrei tuttavia ripetere all'onorevole Pellegrino l'invito a rinviare l'esame di tale articolo aggiuntivo (anch'esso attinente all'ordinamento del corpo, più che all'ampliamento degli organici) alla sede più opportuna, che mi auguro possa essere, a distanza di pochi mesi, quella della Commissione Giustizia della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge attualmente in fase di elaborazione.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione del sottosegretario Pennacchini è rilevante anche in ordine a due articoli aggiuntivi che mi proponevo di presentare e che riecheggiavano il problema posto dall'onorevole Vassalli, relativamente al titolo di studio.

Gli articoli 27 e 28 della legge fondamentale che disciplina il corpo degli agenti di custodia regolano l'accesso ai posti in organico del ruolo degli ufficiali. Essi stabiliscono che un terzo dei posti che si rendono vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali di grado non inferiore a brigadiere e di età non superiore a 35 anni, in possesso di maturità classica o titolo equipollente. Per

gli altri posti si provvede reclutando ufficiali di pari grado delle varie forze armate. Ora, io avrei voluto presentare due articoli aggiuntivi al disegno di legge in discussione; ma se prevarrà l'orientamento di rinviare la trattazione dei punti controversi, potrei anch'io soprassedere alla presentazione di tali articoli aggiuntivi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo desidera anzitutto prendere atto favorevolmente del ritiro degli emendamenti che importano un aumento di spesa e contemporaneamente sottolineare l'estrema urgenza per l'approvazione di questo disegno di legge per cui non si può esprimere favorevolmente circa un riesame dell'intera materia in una riunione del Comitato ristretto. Si rende parimenti conto delle difficoltà dovute a continui sbarramenti che da parte delle opposizioni vengono formulati e pertanto vorrebbe proporre di continuare la discussione limitatamente alle effettive finalità del provvedimento al nostro esame, relative semplicemente all'aumento dell'organico ed eventualmente all'età minima per contrarre matrimonio.

MANCO. Poco fa mi sono permesso di fare una proposta che non ha avuto esito. Ho avanzato cioè l'ipotesi di rimettere il provvedimento al Comitato ristretto con l'impegno che entro venerdì prossimo esso comunichi alla Commissione il suo definitivo parere.

GUIDI. Il nostro gruppo è dell'avviso di proseguire la discussione, cercando di risolvere in questa sede tutte le difficoltà emerse.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

È istituito per il Corpo degli agenti di custodia un ruolo di sottufficiali per mansioni di ufficio. L'organico di detto ruolo è stabilito in 75 unità.

I marescialli del Corpo degli agenti di custodia che raggiungono il 55° anno di età sono trasferiti, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, ove ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli in relazione ai precedenti di carriera e alla particolare idoneità ad espletare mansioni di ufficio dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel ruolo speciale per mansioni di ufficio continuando a rimanere in servizio permanente. Il trasferimento è disposto con decreto dal Ministro di grazia e giustizia. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima del raggiungimento del 55° anno di età.

Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio quale sottufficiale.

Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio e non può conseguire alcuna promozione. Egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per l'impiego predetto.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio è di anni 61, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto al limite di età predetto, in applicazione del disposto del precedente terzo comma, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera ugualmente avvenuta per età ad ogni effetto, salvo quanto disposto dall'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nel testo di cui al successivo articolo 6 della presente legge.

Poiché nessuno chiede la parola e non essendo stati presentati emendamenti a questo articolo, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Pellegrino ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-*bis*.

È istituito per il Corpo degli agenti di custodia un ruolo speciale di infermieri, di tecnici di radiologia e di autisti. L'organico di detto ruolo è stabilito per complessive 1500 unità, così distribuite:

agenti infermieri	550
agenti tecnici di radiologia .	100
agenti autisti	850
TOTALE . . .	1.500

Gli agenti di custodia che, in atto esercitano le mansioni di cui sopra sono trasferiti nel ruolo speciale a loro domanda.

L'organico di cui al presente articolo è raggiunto, in un periodo di 5 anni, a cominciare dal 1° gennaio 1972, secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

PELLEGRINO. Lo ritiriamo, signor Presidente, per le stesse ragioni per le quali abbiamo ritirato l'articolo aggiuntivo 4-*ter*.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

L'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per raggiunto limite di età indicato dal primo comma dell'articolo 26 o per infermità proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo ».

Poiché nessuno chiede la parola e non essendo stati presentati emendamenti a questo articolo, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I deputati Pellegrino, Coccia, Guidi, Di Benedetto, Sabadini, Re Giuseppina, Cataldo, Benedetti e Morvidi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo:

Per ogni giornata di riposo settimanale o di ferie annuali non godute, per eccezionali esigenze di servizio, degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia deve essere corrisposta la retribuzione di lire quattromila.

Agli stessi vanno corrisposte 400 lire per ogni ora prestata oltre le otto ore giornaliere.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo articolo aggiuntivo viene praticamente annullato dall'aumento dell'organico.

Comunque il Governo può impegnarsi affinché sia i sottufficiali sia gli agenti usufruiscano del riposo settimanale e delle ferie estive.

PELLEGRINO. Insistiamo nel proporre l'articolo aggiuntivo.

MANCO. Lo spirito di questo articolo aggiuntivo non è in diretto rapporto con l'aumento dell'organico perché le duemila o tremila unità in più potrebbero non essere sufficienti per le « eccezionali esigenze di servizio ».

MUSOTTO. Può darsi benissimo il contrario.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prego l'onorevole Pellegrino di trasformare l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, che il Governo potrebbe accettare con l'impegno di fare tutto il possibile perché non si verifichino inconvenienti di ferie non godute.

Il Ministero che rappresento fornisce notevoli sussidi a tutti gli agenti di custodia che lavorano in modo eccezionale.

MANCO. Se l'articolo aggiuntivo venisse ritirato, lo farei mio.

BERNARDI, *Relatore*. Vi sono dunque due logiche. Quella del Governo, secondo la quale si deve aumentare l'organico ma lasciare intatta la normativa poiché vi è una commissione interforze che si sta ponendo il problema e sta cercando di risolverlo. Il Governo può impegnarsi a completare in pochi mesi la normativa stessa.

La seconda logica tende ad allargare la portata del provvedimento governativo.

Se accettiamo la prima logica dobbiamo accantonare l'articolo 6-*bis*; se accettiamo la seconda logica dobbiamo rimandare il testo alla Commissione Bilancio.

Personalmente mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo per le considerazioni che ho fatto.

PELLEGRINO. Noi insistiamo nel mantenere l'articolo aggiuntivo.

BERNARDI, *Relatore*. Non dimentichiamo che è opportuno chiedere al Ministero una media statistica delle ore lavorative di questi agenti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrebbe istituire un capitolo diverso, ma questo significherebbe ritornare a dover chiedere il parere della Commissione Bilancio. Mi posso impegnare

per una indennità speciale: in questo modo mi pare che sarebbe mantenuto lo spirito della richiesta.

Naturalmente posso accettare questa richiesta solo se formulata in un ordine del giorno.

GUIDI. Abbiamo approvato una infinità di ordini del giorno che riguardavano la questione degli agenti di custodia utilizzati per altri servizi. Però la situazione continua. A mio avviso rischieremmo, ancora una volta, di non risolvere la situazione.

Naturalmente tutti i commissari sono orientati nel senso di scogliere questo nodo, anche perché non sappiamo quando e se approveremo la riforma organica dell'ordinamento. Potremmo ora enucleare alcune questioni sulle quali richiedere un accertamento da parte del Ministero.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Proprio oggi abbiamo votato una legge che è il frutto di un impegno del Governo derivante da un ordine del giorno. Comunque ripeto che anche se si trattasse di aumentare la spesa di una sola lira, occorrerebbe richiedere il parere della Commissione Bilancio rischiando di non approvare più questo provvedimento.

BERNARDI, *Relatore*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Guidi: enunciamo un paio di questioni da approfondire, in maniera da poter risolvere una volta per tutte questa situazione. Quindi propongo di accantonare per il momento questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo aggiuntivo 6-*bis* Pellegrino è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello, previsti dall'articolo 1 della presente legge, i termini di permanenza nei vari gradi per la promozione al grado superiore sono ridotti della metà.

La riduzione di permanenza può essere usufruita dallo stesso ufficiale per non più di una volta.

Per la prima copertura dei nuovi posti in organico nel grado di tenente colonnello, previsto dall'articolo 1 della presente legge, fa parte della commissione di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, in luogo dell'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, un ufficiale dell'Arma dei carbinieri di grado non inferiore a colonnello designato dal Ministero della difesa.

Il termine, fissato dal comma secondo del precedente articolo 5 per la presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo di sottufficiale per mansioni di ufficio, non si osserva per la copertura dei posti previsti per detto ruolo nell'anno 1971.

Le domande per detti posti dovranno essere, in ogni caso, presentate prima del raggiungimento del 55° anno di età.

L'onorevole Vassalli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo ed il secondo comma.

Dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

« Per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 284, mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'esercito, i quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel corpo degli agenti di custodia a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il corpo degli agenti di custodia.

La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dalla presente legge per le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello del corpo degli agenti di custodia.

I capitani di complemento dell'esercito, dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del corpo degli agenti di custodia in servizio permanente, dopo quelli promossi al grado di capitano, in virtù della presente legge ».

VASSALLI. L'emendamento soppressivo si illustra da sé.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, vorrei ricordare ai colleghi che esiste un certo numero di ufficiali di complemento dell'esercito, col grado di capitano, che prestano servizio presso il corpo degli agenti di custodia. Si propone, analogamente al criterio già seguito in numerose disposizioni di legge, che quando si dovrà provvedere alla prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del corpo degli agenti di custodia, questi capitani di complemento dell'esercito possano fruire di un concorso per titoli ad essi riservato, in modo da non correre il pericolo di essere scavalcati da parte di altri aspiranti.

Si è ritenuto di richiedere, per l'ammissione a detto concorso, il requisito del servizio prestato nel corpo degli agenti di custodia per almeno sette anni; e sembra che vi sia un certo numero di capitani di complemento dell'esercito, distaccati presso il corpo, che si trovano in queste condizioni. Si tratta, quindi, di ufficiali che hanno svolto per lungo periodo determinate funzioni, e che hanno perciò diritto di ottenere il grado corrispondente a tali funzioni. Sembra perciò opportuno disporre l'effettuazione di un concorso per titoli ad essi riservato. Ciò comporta che i tenenti del corpo degli agenti di custodia dovranno attendere, per ottenere la promozione, un momento successivo.

BERNARDI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento aggiuntivo Vassalli.

PRESIDENTE. Quanto all'emendamento soppressivo dei primi due commi, mi sembra che esso, dopo la modifica apportata all'articolo 3, con la quale è stato portato a quattro anni il periodo minimo di permanenza nel grado di tenente colonnello, non abbia più ragione di sussistere.

VASSALLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io però mi preoccupo delle esigenze del servizio. Mi sembra che, quando si approvò la modifica all'articolo 3 poc'anzi ricordata dal Presidente, si convenne sull'opportunità di adottare – quanto al meccanismo per la prima copertura – una soluzione che consentisse di poter coprire il posto corrispondente al grado di colonnello entro un ragionevole lasso di tempo.

AMADEI LEONETTO. Non possiamo far rientrare dalla finestra cioò che è già uscito dalla porta!

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 7 stabilisce che la riduzione di permanenza, disposta dal primo comma per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello può essere usufruita dallo stesso ufficiale per non più di una volta. Ora, attualmente vi è soltanto un ufficiale che ricopre il grado di maggiore del corpo degli agenti di custodia; questi potrà usufruire della riduzione in parola per essere promosso tenente colonnello.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo di ciò, tuttavia, non potendo nuovamente usufruire della riduzione, questo ufficiale dovrà attendere quattro anni per poter essere promosso colonnello.

PRESIDENTE. Qual è allora la proposta del rappresentante del Governo?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A questo punto, l'unica soluzione sarebbe quella di consentire di poter usufruire due volte della riduzione; ma sono il primo a riconoscere che si tratterebbe di una disposizione veramente anomala. Pertanto, rinuncio a proporre qualunque modifica all'articolo 7.

Sono favorevole all'emendamento Vassalli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Vassalli, aggiuntivo dopo il terzo alinea, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 7 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 7.

Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello, previsti dall'articolo 1 della presente legge, i termini di permanenza nei vari gradi per la promozione al grado superiore sono ridotti della metà.

La riduzione di permanenza può essere usufruita dallo stesso ufficiale per non più di una volta.

Per la prima copertura dei nuovi posti in organico nel grado di tenente colonnello,

previsto dall'articolo 1 della presente legge, fa parte della commissione di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, in luogo dell'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, un ufficiale dell'arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello designato dal Ministro della difesa.

Per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 284, mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'Esercito, i quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.

La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dalla presente legge per le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello del Corpo degli agenti di custodia.

I capitani di complemento dell'Esercito, dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio permanente, dopo quelli promossi al grado di capitanto, in virtù della presente legge.

Il termine, fissato dal comma secondo del precedente articolo 7 per la presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo di sottufficiale per mansioni di ufficio, non si osserva per la copertura dei posti previsti per detto ruolo nell'anno 1971.

Le domande per detti posti devono essere, in ogni caso, presentate prima del raggiungimento del 55° anno di età.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 8, ultimo del disegno di legge e relativo alla copertura finanziaria, conviene riprendere in esame gli articoli aggiuntivi già accantonati.

PELLEGRINO. Per le ragioni già illustrate in precedenza, ritiro l'articolo aggiuntivo 4-*bis*.

PRESIDENTE. Sta bene. Resta l'articolo aggiuntivo Pellegrino ed altri 6-*bis*, del seguente tenore:

« Per ogni giornata di riposo settimanale o di ferie annuali non godute, per eccezionali esigenze di servizio, dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia deve essere corrisposta la retribuzione di lire quattromila.

Agli stessi vanno corrisposte 400 lire per ogni ora prestata oltre le otto ore giornaliere ».

MANCO. Debbo innanzitutto far presente al rappresentante del Governo – e mi si perdoni il linguaggio estremamente franco – che non si pongono problemi di appello alla lealtà dei deputati. La lealtà è un presupposto dell'operare, da parte di ciascun deputato, che in asoluta buona fede fa presente – anche se ovviamente può incorrere in errore – determinate situazioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Considero non pertinente la sua osservazione, onorevole Manco, in quanto il mio richiamo era rivolto all'onorevole Pellegrino e non a lei !

MANCO. Quindi gli appelli del Governo ad alcuni deputati che assumono una certa posizione per quanto concerne il contenuto ed il merito del disegno di legge in discussione non possono da parte mia non essere respinti in maniera decisa. Oltretutto questo provvedimento non ha per titolo « aumento dell'organico degli agenti di custodia », bensì « revisione dell'organico », per cui non possiamo considerarlo un intervento meramente di natura quantitativa. A conferma di ciò lo stesso Presidente ha ritenuto opportuna la proposizione di articoli aggiuntivi che importano una revisione qualitativa.

Pertanto, pur condividendo le giuste preoccupazioni di ordine finanziario avanzate dal Governo, non posso fare a meno di riflettere sull'assurdità di una situazione che ci impone di accogliere un disegno di legge solo perché non appare possibile ottenere ciò che auspicavano ed a cause dell'urgenza con cui esso viene atteso dalle categorie interessate.

Sono convinto, d'altro canto, che passeranno degli anni prima che giunga al nostro esame un altro provvedimento che disciplini in modo più organico la materia. Perché allora non perdere un po' più di tempo adesso, richiedendo un nuovo parere della Commissione Bilancio e avviando nuove consultazioni con gli altri ministeri, al fine di giungere fra

tre o quattro mesi all'approvazione di un disegno di legge più completo? Insisto pertanto sulla votazione dell'articolo aggiuntivo 6-*bis*.

GUIDI. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che non è possibile risolvere ogni questione con un appello rivolto alle opposizioni. Già abbiamo preannunciato che la maggior parte degli emendamenti da noi presentati farà oggetto di una proposta di legge che presenteremo al Parlamento quanto prima; ciò non toglie però che noi oggi ci impegniamo su alcuni punti fondamentali che altrimenti rischiano di essere risolti fra troppo tempo.

D'altra parte se un'opposizione che nel caso specifico possiede un minimo di forza contrattuale non la fa valere, non vedo quando potremo più essere ascoltati dal Governo.

Voglio altresì ricordare che la categoria interessata non ha nessun'altra possibilità di far valere i propri interessi in quanto è priva di un sindacato e non può attuare nessuno dei mezzi usuali per dimostrare il proprio malcontento.

PRESIDENTE. Mi permetto di proporre una nuova formulazione dell'articolo al nostro esame per la quale non ritengo necessario un nuovo parere della Commissione Bilancio: la formulazione che suggerisco tende a sostituire le parole « una retribuzione di lire quattromila » con le altre: « una adeguata gratifica ».

MANCO. Accetto tale formulazione a condizione che il Governo si impegni a fare in modo che la gratifica per le ore lavorative in più corrisponda al trattamento economico ordinario.

Desidero sapere dal rappresentante del Governo se accetta questo principio.

BERNARDI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo deve innanzitutto rispondere all'onorevole Guidi, il quale ha chiesto qualcosa a cui personalmente non posso rispondere perché esiste una legge sulla contabilità generale dello Stato alla quale non si può assolutamente derogare. Certo, il Governo non può che riconoscere la giustezza dell'articolo aggiuntivo che stiamo esaminando, ma non si può risolvere il problema ponendo un sottosegretario di fronte ad una scelta che egli non è in grado di effettuare.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Presidente ritenengo che comporti la necessità di una copertura finanziaria. Se la Commissione ed il suo Presidente ritengono che tale emendamento sia proponibile, il Governo sarà lietissimo di accettarlo se non vi saranno riserve relative alla copertura finanziaria.

Circa la proposta dell'onorevole Manco mi ricollego a quanto ho testé detto. Si intende che l'adeguatezza è in rapporto alla paga, però questo riconferma le mie riserve in ordine alla copertura finanziaria.

PELLEGRINO. Accetto la modifica suggerita dal Presidente. È evidente che il nuovo testo non rende necessario sentire il parere della Commissione Bilancio.

VALIANTE. Non credo che questa impostazione sia esatta sul piano costituzionale. L'articolo 81 della Costituzione stabilisce che la legge deve indicare i mezzi per far fronte alle spese.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato che con l'aumento del personale non ricorrerà più al cosiddetto « accaparramento delle ferie ». Quindi abbiamo già un indirizzo politico ben preciso.

Comunque non ritengo che l'articolo aggiuntivo, nella nuova formulazione, debba essere sottoposto al parere della V Commissione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo Pellegrino ed altri nel seguente testo modificato, accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione:

ART. 6-*bis*.

Per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, per eccezionali esigenze, dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, deve essere corrisposta a costoro una adeguata gratifica.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Pellegrino, Guidi, Cataldo, Re Giuseppina, Di Benedetto, Sabadini, Traina, Morvidi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-*bis*.

Non si applicano agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia le disposizioni che

fissano limiti di età per il rilascio dell'autorizzazione al matrimonio di appartenenti a corpi militari.

In subordine:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-*bis*.

A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di età.

PELLEGRINO. Insistiamo sul secondo testo, cioè su quello subordinato.

BERNARDI, *Relatore*. Ho qualche perplessità circa il fatto di abbassare il limite di età per poter contrarre matrimonio. Si rischia infatti di non trovare più nessuno disposto ad andare nelle sedi più disagiate. Comunque mi rimetto alla Commissione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-*bis* Pellegrino nel testo subordinato, per il quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(*È approvato*).

L'intervenuta approvazione degli articoli aggiuntivi 6-*bis* e 7-*bis* mi induce a sciogliere la riserva precedentemente formulata ed a presentare i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 7-bis *aggiungere i seguenti articoli:*

ART. 7-*ter*.

L'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, siano in posesso di laurea e abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente ».

ART. 7-*quater*.

L'articolo 11 della legge 5 marzo 1963, n. 284, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custoria possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, delle forze armate che siano in possesso di laurea ».

Vorrei brevemente illustrare i criteri ispiratori di questi due articoli aggiuntivi. In effetti, agli ufficiali compete il governo - non in senso strettamente militare ed operativo - di ben quindicimila uomini, tra appuntati, guardie, brigadieri, vicebrigadieri e marescialli; non dimentichiamo che il compito principale degli ufficiali è quello di istruire gli allievi.

Ora, fino a quando il corpo degli ufficiali contava in tutto venticinque unità, ed il grado massimo era quello di maggiore, si poteva ancora concepire che il titolo di studio richiesto fosse quello, un po' modesto, del diploma di scuola media superiore: anche perché l'istruzione universitaria non era ancora molto diffusa.

Oggi, invece, il corpo degli ufficiali viene portato a quarantadue unità, e c'è la possibilità di giungere al grado di colonnello. Se si considera che i compiti di istruzione che spettano agli ufficiali non possono certo limitarsi al campo militare, ma debbono estendersi anche ad aspetti pedagogici, legali, ecc., si comprende l'opportunità di stabilire - non per il presente, ma per l'avvenire - il requisito del possesso della laurea per l'accesso al corpo degli ufficiali; tanto più che l'istruzione superiore si è ormai molto diffusa.

MANCO. Vorrei un chiarimento: questi ufficiali del corpo degli agenti di custodia dovranno prestare la loro opera anche presso altri servizi ? Inoltre chi vuole fare l'ufficiale e viene dalla vita civile deve essere laureato ?

BERNARDI, *Relatore*. Solo eccezionalmente questi ufficiali possono essere assegnati ad altri servizi; inoltre essi vengono reclutati tra i sottufficiali o tra gli ufficiali dell'esercito. Poiché non debbono guidare un plotone, ma avere un compito di responsabilità a livello scolastico si richiede questo titolo di istruzione.

Comunque mi rimetto alla Commissione perché mi sembra che potrebbe esserci una disparità di trattamento solo in parte giustificata dai motivi addotti nell'illustrazione di questi articoli aggiuntivi.

MANCO. Comunque attualmente chi insegna materie scolastiche ai militari è in possesso di laurea, quindi secondo me ha ragione il proponente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Confesso di avere qualche perplessità anzitutto per quanto riguarda la collocazione, nel senso che si tratta di una norma che dovrebbe trovare posto nella riforma dell'ordinamento degli agenti di custodia.

Per i sottufficiali, inoltre, si verrebbe a creare una sperequazione, che non so quanto possa essere ammissibile sul piano costituzionale, poiché si toglierebbe loro la possibilità di fare carriera non essendo forniti di laurea. E questo mi sembra abbastanza grave. Vi sono dei sottufficiali che sono poi diventati ufficiali, e hanno fatto un'ottima riuscita. Non mi sembra giusto privare la categoria di questa possibilità.

MANCO. I sottufficiali che aspirano a divenire ufficiali debbono essere forniti del diploma ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Certamente.

Il motivo di fondo che determina il parere contrario del Governo agli articoli aggiuntivi in discussione riguarda l'opportunità di un esame più approfondito dell'argomento che, in ogni caso, merita molta attenzione; per cui si ritiene che una sodisfacente soluzione possa essere ricercata nella sede più idonea dell'ordinamento del corpo degli agenti di custodia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Alessi 7-*ter*, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Alessi 7-*quater*, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

Gli organici di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge saranno raggiunti in un periodo di quattro anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sotto elencati:

milioni 643 per l'esercizio 1971;
milioni 1.285 per l'esercizio 1962;
milioni 2.008 per l'esercizio 1973;
milioni 2.727 per l'esercizio 1974.

All'onere di lire 643.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1971, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché nessuno chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti a questo articolo, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella annessa al disegno di legge, alla quale non sono stati presentati emendamenti:

GRADI	Organico dal 1° gennaio 1971	Organico dal 1° gennaio 1972	Organico dal 1° gennaio 1973	Organico dal 1° gennaio 1974
RUOLO DEGLI UFFICIALI.				
Colonnello	—	1	1	1
Tenente colonnello	1	1	2	2
Maggiore	3	4	5	5
Capitano	6	8	10	12
Tenente e sottotenente	20	20	20	22
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI DEGLI APPUNTATI E DELLE GUARDIE.				
Maresciallo maggiore	113	115	118	120
Maresciallo capo	157	161	166	170
Maresciallo ordinario	181	188	194	200
Brigadieri e vicebrigadieri	1.125	1.200	1.300	1.400
Appuntati e guardie	11.781	12.167	12.583	13.000
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI PER MANSIONI DI UFFICIO	19	38	56	75

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Giustizia,

esaurita la discussione del disegno di legge n. 2995,

impegna il Governo

a far rientrare tutti gli agenti di custodia, attualmente distaccati nei molteplici servizi, agli ordinari posti di servizio che sono propri della qualifica e della funzione ».

VASSALLI. Debbo esprimere parere favorevole. Ricordo che già in passato posi la questione all'onorevole Reale, allora ministro di grazia e giustizia, e ne ebbi una risposta non del tutto sodisfacente.

MANCO. In sostanza, io chiedo che gli agenti di custodia siano adibiti a mansioni proprie del loro ufficio, anziché esere posti a disposizione dei procuratori della Repubblica, più o meno come attendenti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'intenzione che il proponente ha manifestato, cioè che gli agenti di custodia non debbano essere distolti dai servizi di istituto, non posso che essere completamente d'accordo.

Ma se il proponente ritiene che detti agenti non possano neppure adempiere a dei compiti di ufficio, quali quelli di dattilografo,

aiutante negli uffici giudiziari, e soprattutto autista, il discorso è diverso.

MANCO. Autista vuol dire (in pratica) cameriere !

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non è vero, sono due cose ben diverse.

In ogni caso, il Governo deve fare presente che l'aumento proposto negli organici non è tale da colmare eventuali distrazioni degli autisti dei funzionari dell'amministrazione. O si provvede a creare – e questo deve deciderlo il Parlamento – un corpo di autisti per i funzionari, sia centrali che periferici, che vi hanno diritto, ed in questo caso non avrei alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno; ma fino a quando un simile provvedimento non sarà stato adottato, non posso certo impegnarmi ad eliminare gli autisti.

MANCO. L'impegno è subordinato alla sostituzione con altro personale avente quelle mansioni specifiche. Si potrebbe trovare una formula idonea, da inserire nel testo dell'ordine del giorno, per esprimere questo concetto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Innanzitutto, la parola « impegna » dovrebbe essere sostituita con l'altra « invita ». In secondo luogo, non posso prendere un impegno in vista di un obiettivo per realizzare il quale debbo consultarmi con i rappresentanti degli altri dicasteri.

MANCO. Non vedo perché dovrei trasformare l'impegno in invito. Semmai, dopo le parole « impegna il Governo », potrebbero essere inserite le altre: « previo studio sulla loro sostituzione ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In questo caso, sarei costretto a respingere l'ordine del giorno, perché non posso impegnarmi anche a nome degli altri dicasteri.

VASSALLI. Bisognerà ridiscutere a fondo tutto il problema. È evidente che il Ministero di grazia e giustizia necessita di corpi speciali (autisti, dattilografi, ecc.). Il personale attualmente adibito a queste mansioni non è assolutamente sufficiente.

Debbo aggiungere, però, che, su una base di reali necessità, si innestano anche degli abusi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se si chiede al Governo di impegnarsi ad evitare gli abusi (ammesso che ve ne siano), come ad esempio la utilizzazione di personale in qualità di « camerieri » di certi funzionari, sono senz'altro pronto ad accogliere la richiesta. Ma se invece si chiede di distogliere il personale in questione dalle mansioni di autista, scritturale, ecc., debbo dire che potrò accogliere la richiesta soltanto il giorno in cui il Parlamento avrà approvato un provvedimento che autorizza la loro sostituzione con altro personale, a quei compiti specificamente adibito.

MANCO. Io voglio appunto collegare l'impegno a quella condizione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io penso che ella dovrebbe chiedere un impegno alla Camera, e non al Governo !

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Manco:

« La Commissione Giustizia,

esaurita la discussione del disegno di legge n. 2955,

invita il Governo

a far rientrare tutti gli agenti di custodia, attualmente distaccati nei molteplici servizi, agli ordinari posti di servizio che sono propri della qualifica e della funzione ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non posso accettare un ordine del giorno concepito in questo modo. E vorrei ricordare che i procuratori generali sono favorevoli al mantenimento degli agenti di custodia nell'incarico di autisti, per questioni di riservatezza.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

MANCO. Insisto signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Manco, nel testo modificato, non accettato dal rappresentante del Governo.

(*È respinto*).

C'è un secondo ordine del giorno presentato dai deputati Pellegrino e Guidi, del seguente tenore:

« La Commissione Giustizia,

invita il Governo

a promuovere le condizioni necessarie a consentire che tornino a prestare servizio nell'amministrazione penitenziaria gli agenti di custodia distaccati nelle altre amministrazioni statali e distratti dai compiti di istituto ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PELLEGRINO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Presidenza è autorizzata ad effettuare il coordinamento formale del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Valiante ed altri: « Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » (3324).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Di Nardo Raffaele n. 3441-*ter*.

Disegno di legge: « Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio » (2955).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Alessi, Amadei Leonetto, Bernardi, Cavaliere, Coccia, Cocco Maria, Dell'Andro, De Poli, Granzotto, Guidi, La Loggia, Lenoci, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Padula, Pellegrino, Reggiani, Sabadini, Tagliarini, Valiante, Vassalli.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO